

PIAO - ALLEGATO 3

Piano integrato di attività ed organizzazione

Sottosezione

Organizzazione del lavoro agile

(art. 4 lett. b) del DM 30/6/2022 n. 132)

1. Premessa

Secondo l'art. 14 della legge 7/8/2015 n. 124 amministrazioni pubbliche devono adottare misure organizzative per l'attuazione del lavoro agile. L'art. 263, comma 4-bis lett. a), del DL 19/5/2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020 n. 77) prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni predispongano, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA).

Il DPCM 24/6/2022 n. 81 (art. 1) ha soppresso l'obbligo di redigere il POLA nel caso si debba approvare il PIAO. A norma dell'art. 4, comma 1 lett. b), del DM 30/6/2022 n. 132 l'organizzazione del lavoro agile è definita in una Sottosezione del PIAO, parte della Sezione "Organizzazione e Capitale umano".

2. Prescrizioni per funzioni e servizi essenziali

Il comma 27 dell'art. 14 del DL 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010) elenca le "funzioni fondamentali" dei comuni:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

Le funzioni fondamentali del comune sono riconosciute dalla Costituzione (art. 117 co. 2 lett. p). L'esercizio delle funzioni fondamentali concretizza lo svolgimento di compiti di interesse generale e di servizi di pubblica utilità incompressibili.

Inoltre, vista la legge 146/1990 (il cui art. 1 individua i “servizi pubblici essenziali”), nonché il relativo Accordo collettivo nazionale del Comparto funzioni locali 19/9/2002, con specifico riferimento alla struttura organizzativa del comune, sono da ritenersi strettamente essenziali e di pubblica utilità i servizi seguenti:

1. stato civile e servizio elettorale; igiene, sanità ed attività assistenziali; attività di supporto ai servizi educativi, asilo nido (Area dei servizi alla persona);
2. tutela della libertà della persona, sicurezza pubblica, protezione civile (Area della polizia locale);
3. produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; igiene, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (Area dei servizi tecnici);
4. servizi per il personale dipendente, per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario (Area dei servizi finanziari);

Inoltre, a norma del regolamento UE 2016/679, deve ritenersi essenziale e di pubblica utilità l'attività di conservazione e tutela dei dati digitali detenuti e trattati dal comune (Area degli affari generali).

Allo scopo di assicurare continuità nell'erogazione dei servizi essenziali e lo svolgimento delle funzioni fondamentali del comune, **il ricorso al lavoro agile dei dipendenti assegnati agli uffici che svolgono servizi essenziali e funzioni fondamentali è limitato situazioni di comprovata difficoltà familiare e per le condizioni di comprovata fragilità del dipendente.**

Fatta eccezione per i “lavoratori fragili” di cui all'art. 1 della legge 68/1999 e s.m.i., è possibile escludere dal lavoro agile i dipendenti degli uffici che erogano servizi essenziali o svolgono funzioni fondamentali.

3. La prestazione ordinaria è resa in presenza

Se la prestazione lavorativa ordinaria deve essere resa in presenza, il lavoro agile è assicurato alle condizioni seguenti:

Prescrizioni per i funzionari:

1. ciascun Responsabile d'Area, sentito il segretario comunale, ha facoltà di programmare ed attuare modalità di rotazione del proprio personale allo scopo di assicurare lo svolgimento del lavoro agile garantendo un contingente adeguato a presidio dell'ufficio e degli sportelli di front-office;
2. i Responsabili d'Area, che possono avvalersi loro stessi del “lavoro agile”, assicurano la presenza in ufficio di un numero adeguato di dipendenti o collaboratori;
3. dirigono e organizzano il lavoro agile con turnazioni tra il personale (giorni alterni, due giorni alterni, ecc.) **in modo da limitare i trasferimenti casa-lavoro;**

4. i Responsabili d'Area programmano, preferibilmente concertandole con i dipendenti, le turnazioni di lavoro agile destinando ciascun dipendente al lavoro "in presenza" per giornate lavorative intere e al lavoro agile per giornate lavorative intere;
5. è possibile assegnare un dipendente al lavoro agile al mattino ed al lavoro "in presenza" nel pomeriggio (o viceversa), soltanto per straordinarie ed improcrastinabili esigenze di servizio (ovvero su richiesta motivata del collaboratore);
6. i Responsabili d'Area adottano nei confronti dei "lavoratori fragili" (di cui all'art. 1 della legge 68/1999 e smi) ogni soluzione utile per assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile, anche assegnandoli a mansioni differenti;
7. l'atto di programmazione è comunicato al segretario comunale prima dell'avvio della modalità di lavoro agile.

Prescrizione per i dipendenti fruitori del lavoro agile:

1. il dipendente, nel giorno in cui esercita il lavoro agile, deve risultare prontamente reperibile durante i consueti orari di servizio; a tal fine comunica, al proprio Responsabile, un numero di telefono e un indirizzo email, attraverso i quali garantire la propria reperibilità in favore di colleghi, superiori ed amministratori che, nella medesima giornata, siano operativi presso il municipio;
2. nel caso il dipendente non possa rispondere immediatamente alla chiamata telefonica, dovrà richiamare gli uffici del municipio, ovvero inoltrare una email al proprio Responsabile, nell'arco di 30 minuti;
3. l'inosservanza della reperibilità, durante gli orari d'ufficio, sarà prontamente sanzionata dall'ufficio per procedimenti disciplinari;
4. la connessione ai sistemi informatici del comune avverrà previa identificazione personale utilizzando il computer di proprietà (ovvero, da pc di proprietà del comune affidato in comodato gratuito al dipendente), nonché la connessione internet di proprietà del dipendente (con rimborso delle spese vive, da parte del comune);
5. il dipendente è autorizzato a prelevare fascicoli cartacei dagli uffici comunali per svolgere il lavoro agile, fascicoli che dovrà custodire con la massima cura e riconsegnare al termine del lavoro; **ciascun ufficio registra l'uscita e la restituzione della documentazione;**
6. ulteriori prescrizioni e direttive di dettaglio potranno sempre essere fissate dal sottoscritto e dai Responsabili d'Area, anche per indirizzare per obiettivi giornalieri, settimanali o mensili l'attività dei dipendenti.

4. La prestazione ordinaria è resa in lavoro agile (situazione straordinaria)

Laddove la prestazione ordinaria dovesse essere resa in "lavoro agile", per il verificarsi di nuove condizioni di straordinarie di emergenza, ovvero intervenissero precise imposizioni normative, troverebbero applicazione le disposizioni che seguono.

Prescrizioni per i funzionari:

1. ciascun Responsabile d'Area programma ed attua modalità di rotazione del proprio personale allo scopo d'assicurare lo svolgimento del lavoro agile garantendo un contingente adeguato a presidio dell'ufficio e degli sportelli di front-office;
2. i Responsabili d'Area, che possono avvalersi loro stessi del "lavoro agile", assicurano la presenza in ufficio di un numero adeguato di dipendenti o collaboratori;
3. dirigono e organizzano il lavoro agile con turnazioni tra il personale (giorni alterni, due giorni alterni, ecc.) **in modo da limitare i trasferimenti casa-lavoro**;
4. i Responsabili d'Area programmano, preferibilmente concertandole con i dipendenti, le turnazioni di lavoro agile destinando ciascun dipendente al lavoro "in presenza" per giornate lavorative intere e al lavoro agile per giornate lavorative intere;
5. è possibile assegnare un dipendente al lavoro agile al mattino ed al lavoro "in presenza" nel pomeriggio (o viceversa), soltanto per straordinarie ed improcrastinabili esigenze di servizio (ovvero su richiesta motivata del collaboratore);
6. i Responsabili d'Area adottano nei confronti dei "lavoratori fragili" (di cui all'art. 1 della legge 68/1999 e smi) ogni soluzione utile per assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile, anche assegnandoli a mansioni differenti;
7. l'atto di programmazione è comunicato al segretario comunale all'avvio della modalità di lavoro agile.

Prescrizione per i dipendenti fruitori del lavoro agile:

1. il dipendente, nel giorno in cui esercita il lavoro agile, deve risultare prontamente reperibile durante i consueti orari di servizio; a tal fine comunica, al proprio Responsabile, un numero di telefono e un indirizzo email, attraverso i quali garantire la propria reperibilità in favore di colleghi, superiori ed amministratori che, nella medesima giornata, siano operativi presso il municipio;
2. nel caso il dipendente non possa rispondere immediatamente alla chiamata telefonica, dovrà richiamare gli uffici del municipio, ovvero inoltrare una email al proprio Responsabile, nell'arco di 30 minuti;
3. l'inosservanza della reperibilità, durante gli orari d'ufficio, sarà prontamente sanzionata dall'ufficio per procedimenti disciplinari;
4. la connessione ai sistemi informatici del comune avverrà previa identificazione personale utilizzando il computer di proprietà (ovvero, da pc di proprietà del comune affidato in comodato gratuito al dipendente), nonché la connessione internet di proprietà del dipendente (con rimborso delle spese vive, da parte del comune);
7. il dipendente è autorizzato a prelevare fascicoli cartacei dagli uffici comunali per svolgere il lavoro agile, fascicoli che dovrà custodire con la massima cura e riconsegnare al termine del lavoro; **ciascun ufficio registra l'uscita e la restituzione della documentazione**;
5. ulteriori prescrizioni e direttive di dettaglio potranno sempre essere fissate dal sottoscritto e dai Responsabili d'Area, anche per indirizzare per obiettivi giornalieri, settimanali o mensili l'attività dei dipendenti.

5. Esclusioni

Sono sempre esclusi dalla modalità di lavoro agile, in quanto non possono essere materialmente svolti "da remoto", i compiti dei profili professionali seguenti: agente e ufficiale di polizia locale; operaio manutentore anche specializzato; messo comunale; centralinista, educatrice dell'asilo nido.

6. Servizio mensa e buoni pasto

Il servizio mensa, normato dall'art. 45 del CCNL 14/9/2020, può essere usufruito dai dipendenti che "prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti". L'art. 13 del CCNL 9/5/2006 consente, per talune "figure professionali", di autorizzare che il pasto sia consumato all'inizio o alla fine del turno (cfr. art. 19 del contratto decentrato del comune di **Roncadelle**).

Il servizio mensa, per sua natura, è fornito dal datore di lavoro presso la stessa sede di lavoro o in prossimità della medesima. Ne consegue che beneficia del servizio solo il personale che, lavorando al mattino ed al pomeriggio, sia presente presso la "sede di lavoro".

Il buono pasto, come previsto dall'art. 46 del CCNL 14/9/2000, è dato in "sostituzione" del servizio mensa. Pertanto, le condizioni per beneficiare del buono sono le stesse che consentono ai dipendenti di accedere al servizio mensa. Ne consegue che i dipendenti che svolgono smart work dalla propria abitazione, seppur impegnati sia al mattino che al pomeriggio, non possono ricevere alcun buono pasto poiché non si trovano presso la sede di lavoro ordinaria.

Nel caso una **nuova situazione di emergenza**, dopo la pandemia da covid-19, imponga che la **prestazione ordinaria sia resa in lavoro agile**, si applica quanto segue:

"qualora, per straordinarie ed improcrastinabili esigenze di servizio, un numero limitato di dipendenti venga assegnato al lavoro agile al mattino ed al lavoro in presenza nel pomeriggio o viceversa, questi sono autorizzati a usufruire della pausa pranzo all'inizio o alla fine del turno presso il municipio e, pertanto, beneficiano del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo".